

Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Decreto Sanzioni F Gas

Il **17 gennaio 2020** entrerà in vigore il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che regola le sanzioni per le violazioni alla vigente legislazione sulle apparecchiature contenenti F Gas.

A ciascuna infrazione viene associata la figura chiamata in causa nonché l'importo corrispondente espresso, come sempre, come intervallo tra somma minima e massima.

Ai controlli in materia sono stati destinati in prima battuta i Carabinieri del Nucleo per la Tutela dell'Ambiente, fermo restando che possono irrogare le sanzioni anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Per maggior comodità di consultazione, di seguito sono riepilogati i provvedimenti sanzionatori di maggior rilievo per il nostro settore suddivisi in funzione della figura cui la sanzione è diretta e dell'importo corrispondente.

Impresa* - operatore certificato

Destinatario	Reg. 517/2014	Violazione accertata	Importo da - a
Chiunque	Art. 3, comma 1	Rilascio intenzionale di F gas in atmosfera.	20.000 – 100.000
Impresa o operatore certificato	Art. 6, comma 1	Mancato inserimento nella Banca Dati F Gas dei dati di installazione di una apparecchiatura contenente F Gas	1.000 – 15.000
Impresa o operatore certificato	Art. 6, comma 1	Mancato inserimento nella Banca Dati F Gas dei dati relativi al controllo periodico delle perdite	1.000 – 15.000
Impresa o operatore certificato	Art. 6, comma 1	Mancato inserimento nella Banca Dati F Gas dei dati relativi allo smantellamento di un apparecchiatura contenente F Gas	1.000 – 15.000
Impresa	Art. 8, comma 2	Mancato recupero di F Gas stoccati in contenitori destinati allo smaltimento	7.000 – 100.000
Persone fisiche	Art. 10, comma 1	Esecuzione di attività su apparecchiature contenenti F Gas senza certificazione	10.000 – 100.000
Impresa	Art. 10, comma 6	Esecuzione di attività su apparecchiature contenenti F Gas senza certificazione	10.000 – 100.000
Impresa	Art. 10, comma 11	Affidamento ad imprese non certificate di attività su apparecchiature contenenti F Gas	10.000 – 100.000
Persone fisiche e imprese	Art. 10	Mancata iscrizione della impresa o degli operatori certificati al registro telematico nazionale	150 – 1.000
Impresa	Art. 11, comma 4	Fornitura e/o vendita di F Gas ad imprese o persone fisiche non certificate	1.000 – 50.000
Persone fisiche e imprese	Art. 11, comma 4	Acquisto di F Gas da parte di imprese o persone fisiche non certificate	1.000 – 50.000
Impresa	Art. 11, comma 5	Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate ad utilizzatori finali senza acquisizione della dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata	1.000 – 50.000
Impresa	Art. 11, comma 4	Mancato inserimento in Banca dati degli estremi di certificazione delle imprese/operatori acquirenti di F Gas ovvero delle quantità e tipologia di F gas venduti	500 – 5.000
Impresa	Art. 11, comma 5	Mancato inserimento in Banca dati della tipologia di apparecchiatura acquistata, degli estremi anagrafici dell'acquirente e dei dati di fatturazione	500 – 5.000

(*) «**impresa**» [art. 2, comma 30, Regolamento UE 517/2014]: la persona fisica o giuridica che:

- a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
- b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
- c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- e) è l'operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell'allegato II;
- g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato II;

Operatore*

Destinatario	Reg. 517/2014	Violazione accertata	Importo da - a
Chiunque	Art. 3, comma 1	Rilascio intenzionale di F gas in atmosfera.	20.000 – 100.000
Operatore	Art. 3, comma 2	Rilascio accidentale F gas.	5.000 – 25.000
Operatore	Art. 3, comma 3	Mancata riparazione della perdita entro 5 giorni dal rilevamento della perdita stessa.	5.000 – 25.000
Operatore	Art. 3, comma 3	Mancato controllo della efficacia della riparazione della perdita entro un mese dall'avvenuto intervento.	5.000 – 15.000
Operatore	Art. 4, comma 1	Mancato controllo periodico delle perdite	5.000 – 15.000
Operatore	Art. 5, comma 1	Mancata installazione di sistemi di rilevamento delle perdite e di avviso all'operatore o al manutentore per apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente	10.000 – 100.000
Operatore	Art. 5, comma 3	Mancato controllo annuale dei sistemi di rilevamento e avviso delle perdite per apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente	10.000 – 100.000
Operatore	Art. 8, comma 1	Affidamento a persone fisiche non certificate delle attività di recupero di F Gas durante la riparazione e/o manutenzione delle apparecchiature	10.000 – 100.000
Persone fisiche	Art. 10, comma 1	Esecuzione di attività su apparecchiature contenenti F Gas senza certificazione	10.000 – 100.000
Persone fisiche e imprese	Art. 11, comma 4	Acquisto di F Gas da parte di imprese o persone fisiche non certificate	1.000 – 50.000

(*) «operatore» [art. 2, comma 1, lettera n) D.P.R. 146/2018]: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.